

**IN BREVE n. 007-2009**  
a cura di  
**Marco Perelli Ercolini**

## **PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature**

**Riflessioni sulle pensioni di Maurizio Andriolo, vicepresidente vicario dell'Inpgi**

*"Bisogna creare un grande fronte di tutti i pensionati italiani per individuare un meccanismo serio che adegui le pensioni al costo della vita, copiando anche i modelli tedesco, francese, spagnolo e inglese".*

*Un primo obiettivo potrebbe essere quello di applicare il prelievo fiscale sul 75% dell'assegno a partire dai 65 anni di età per poi far diminuire questa percentuale man mano che si va avanti con l'età.*

La Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 13 gennaio 2004, ha ritenuto che il rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone l'individuazione di un meccanismo in grado di assicurare **"un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza"** alle variazioni del costo della vita.

Quella sentenza è rimasta inascoltata.

**"In Germania, come scrive Lisa Bartoli, i redditi da pensione sono sottoposti a tassazione solo per una quota pari al 27 per cento.**

**In Francia,** ai contribuenti che hanno superato i 65 anni di età viene concessa una deduzione dal reddito imponibile il cui importo dipende dal livello del reddito e che viene raddoppiata nel caso di soggetti invalidi a carico.

**In Spagna,** l'agevolazione, per i contribuenti sopra i 65 anni, assume la forma di una detrazione di imposta di importo fisso e non soggetta a limiti di reddito.

**Nel Regno unito,** invece, sono previste sia una deduzione sia una detrazione. Nel primo caso, l'agevolazione consiste nell'elevare la deduzione di base, spettante a tutti i contribuenti, considerando due fasce di età: i contribuenti tra i 65 e i 75 anni e quelli di età superiore ai 75 anni".

Il problema fondamentale è uno solo: creare un vasto fronte dei pensionati italiani. Mettere attorno a un tavolo tutte le sigle sindacali, che si occupano dei pensionati e proporre al Governo e al Parlamento una piattaforma, che non prescinda, comunque, dai doveri solidarietà sociale che vincolano anche i cittadini pensionati verso gli altri e verso i giovani in primo luogo.

Ci dedicheremo a questa iniziativa con impegno, ma soprattutto con la convinzione che i quasi 18 milioni di pensionati devono far sentire la propria voce per ottenere Giustizia.

Un primo obiettivo potrebbe essere quello di applicare il prelievo fiscale sul 75% dell'assegno a partire dai 65 anni di età per poi far diminuire questa percentuale man mano che si va avanti con l'età.

## **COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI REDDITI PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI**

L'INPS, con messaggio, n. 2880 del 4 febbraio 2009, comunica i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione con decorrenza nell'anno 2009.

I coefficienti si riferiscono sia alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A) che alla quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 (quota B).

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio 2880/2009 (documento 043)  
Tabella coefficienti (documento 044)**

## **VALIDE LE CIRCOLARI BRUNETTA SULL'ART. 71 DEL DL 112/2008**

È inammissibile il ricorso contro le circolari ministeriali interpretative della legge su assenze dei dipendenti pubblici, trattamento economico per i periodi di assenza, certificazioni sanitarie e fasce di reperibilità per le visite di controllo.

Il caso riguarda le circolari 7 e 8 del 2008 del ministro per la Pubblica amministrazione, che hanno interpretato l'articolo 71 del DL 112/2008 in cui sono fissati i due cardini delle misure anti-assenteismo: il taglio del trattamento «non fondamentale» nei primi dieci giorni di assenza e l'obbligo di certificazione da parte di una «struttura sanitaria pubblica» (poi identificata anche con il medico di base) per le assenze prolungate o ripetute.

*Tar Lazio- Roma, sezione I, 15 gennaio 2009, n. 236*

da Sole 24 ore:

**Tar Lazio - Roma, sezione 1° sent. 236 del 15 gennaio 2009**

(Le circolari sono) atti privi di diretta e autonoma idoneità ed efficacia lesiva, con connessa insussistenza di interesse legittimo effettivo, attuale e tutelabile al loro annullamento, salvata loro eventuale disapplicabilità in relazione a controversie riguardanti precisi atti di gestione del rapporto, applicativi della disposizione normativa, da instaurare dinanzi alla competente Autorità giudiziaria ordinaria, posto che i ricorrenti appartengono a categorie contrattualizzate. (...) è inammissibile la censura di eccesso di potere rivolta avverso la nuova disciplina normativa delle fasce di reperibilità

**Vedi documento 105, 106 e 128 in documenti 2008**

**IN ALLEGATO A PARTE - FUNZIONE PUBBLICA Circolare 7/2008 (documento 045)**

## **PAGAMENTI VISITE FISCALI**

Nella risposta a un interrogativo dell'Anci, il dipartimento della Funzione pubblica ha richiamato i pronunciamenti espressi in merito dal ministero dell'Economia, nel 2001, e dal ministero della Salute, nel 2006, nei quali si chiarisce che gli oneri delle visite effettuate nei confronti dei pubblici dipendenti sono a carico del Servizio sanitario nazionale e che le pubbliche amministrazioni quindi non sono tenute al pagamento di questo tipo di prestazioni.

Pertanto, dopo aver ricordato quanto già dichiarato sul punto dai due ministeri, tuttavia, il dipartimento della Funzione pubblica conclude ritenendo di dover rimettere nuovamente a essi la questione per un chiarimento definitivo.

Infatti anche se sembrano essere più che condivisibili, secondo l'Anci, gli orientamenti precedentemente indicati dai dicasteri, in considerazione del nuovo quadro legislativo disegnato

dall'articolo 71 del Dl 112/2008, convertito nella legge 133/2008, la nuova norma configurerebbe uno specifico obbligo in capo al datore di lavoro pubblico che deve predisporre il controllo, in ordine alla verifica della malattia del dipendente, anche in caso di assenza di un solo giorno.

## **RISCATTO LAUREA DETRAIBILE DAL GENITORE CHE PAGA**

**da Sole 24 ore - risposta n. 472**

**D** - Gradirei sapere se il genitore che aveva iniziato a detrarre i versamenti per il riscatto della laurea del figlio quando questo era a suo carico può continuare la detrazione anche se il figlio, per sopraggiunti redditi propri, non è più a carico.

Inoltre, la detrazione dei versamenti di riscatto per figlio a carico deve essere suddivisa obbligatoriamente al 50% tra i due genitori, o può detrarla per intero quello dei due che sostiene la spesa?

**R** - L' articolo 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, 11.247, ha inserito nel decreto legislativo 184 del 1997 una nuova norma. In particolare, il comma 5 bis dell' articolo 2 del citato decreto, prevede che la facoltà di riscatto del periodo di studi universitari è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l' attività lavorativa.

Il contributo è fiscalmente deducibile dall' interessato, ma è detraibile dall' imposta dovuta dai soggetti di cui l' interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19% dell' importo stesso. Premesso questo, la norma non contiene alcuna altra previsione, ma sul piano logico si deve ritenere che la rateazione del pagamento del contributo in più anni non dovrebbe influire sulla detraibilità dello stesso. Infatti, il pagamento rateale attiene solo alle modalità di assolvimento dell' obbligo assunto con l' Inps per il riscatto in questione, ma se al momento dell' assunzione di detto obbligo sono rispettati i requisiti di legge per fruire della detrazione del 19 per cento si ritiene che il beneficio fiscale sia acquisito a titolo definitivo, a prescindere dalle modalità di pagamento (se in unica soluzione o in più anni).

Va detto che sul punto è auspicabile una conferma da parte dell' agenzia delle Entrate.

Circa la ripartizione della detrazione, si ritiene che in materia valgano i principi generali in base ai quali la detrazione dell' onere compete al genitore che ha sostenuto effettivamente la spesa.

## **PER OPERAZIONI OCCASIONALI NON SERVE LA PARTITA IVA**

**da Sole 24 ore - risposta n. 485**

**D** - Vorrei aprire una partita Iva per vendere su internet articoli high-tech. Ma, siccome non so se la mia attività potrà funzionare o no, potrei usare un regime fiscale di tipo «venditore occasionale» e solo in un secondo tempo, se le cose vanno bene, regolarizzare la situazione?

**R** - L' effettuazione di operazioni occasionali non integra il presupposto soggettivo ai fini Iva di cui agli articoli 4 e 5 del Dpr 633/1972.

Pertanto, in questo caso il contribuente non è obbligato a richiedere l' attribuzione del numero di partita Iva ai sensi dell' articolo 35 del decreto Iva. In buona sostanza, il contribuente acquisisce la natura di soggetto passivo ai fini Iva qualora l' attività d' impresa sia svolta per «professione abituale».

Ai sensi della risoluzione ministeriale 550326 del 29 novembre 1988, la *professione abituale ricorre ove un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di*

*atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo*, con esclusione, quindi, delle ipotesi di atti economici posti in essere in via meramente occasionale.

## **PER L'IMMOBILE DEL MEDICO LA CESSIONE E' ESENTE**

**da Sole 24 ore - risposta n. 493**

**D** - Un Libero professionista, medico, intende vendere l'unità immobiliare dove svolge l'attività pur continuando in seguito a esercitare. L'immobile è in categoria A/10; è un bene strumentale e venne acquistato in leasing con riscatto nel marzo 1993.

Si chiede se la cessione è soggetta a Iva; se nell'atto deve essere indicato il valore di realizzo; come avviene la tassazione ai fini Irpef e Irap.

**R** - Tenendo conto che il lettore in qualità di medico effettua operazioni esenti da Iva, la cessione dell'immobile strumentale descritta nel quesito deve essere assoggettata a imposta di registro.

L'articolo 10, comma 27-quinquies del Dpr 633/72 prevede, infatti, che sono esenti le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale dell'imposta.

La cessione, inoltre, costituisce operazione anche per effetto delle modifiche introdotte dal Dl 223/2006 all'articolo 10 del Dpr 633/72 (specificamente il punto 8-ter) il quale dispone, appunto, che la cessione dell'immobile strumentale per natura (A/10 ufficio) costituisce operazione esente (che può essere resa imponibile solo a seguito di opzione esercitata dal cedente a norma della lettera d del citato punto 8-ter).

Sotto il profilo delle imposte dirette (e conseguentemente anche dell'Irap) la vendita dell'immobile non genera alcun presupposto impositivo, in quanto l'acquisto del bene è avvenuto prima del 4 luglio 2006, cioè prima dell'entrata in vigore dell'articolo 36, comma 29, del Dl 223/2006, il quale, alla predetta data, attribuisce rilevanza fiscale alle cessioni di beni strumentali effettuate dai professionisti (a conferma si veda Agenzia delle entrate risoluzione 310/E del 21 luglio 2008).

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Risoluzione 310E/2008 (documento 046)**

## **PROFESSIONISTI - NIENTE SULLE PRESTAZIONI GRATUITE**

**da Sole 24 ore - risposta n. 494**

**D** - Sono un ingegnere che svolge la libera professione (titolare di partita Iva).

Ho prestato attività professionale per la progettazione direzione lavori e pratiche per la sicurezza per un ente religioso (parrocchia) e Onlus a scopo sociale.

Le mie prestazioni devono essere retribuite con tariffe professionali o posso (come vorrei) non essere retribuito per quelle che considero attività di volontariato? Potete darmi indicazioni sul metodo più corretto?

**R** - Il lettore può senz'altro fornire prestazioni gratuite alla parrocchia. A

Al riguardo si precisa che le prestazioni gratuite rese da professionisti sono fuori dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 3 del Dpr 633/72 e non dovranno dunque essere fatturate.

Anche per quanto riguarda le imposte dirette, le suddette prestazioni, mancando la percezione del compenso, non generano alcun presupposto impositivo.

## **DETRAZIONI SULLE PENSIONI INPDAP**

L'INPDAP sta inviando i modelli per le richieste delle detrazioni fiscali relative all'anno 2009 che andranno compilati e restituiti all'istituto di previdenza entro il 15 aprile. La mancata compilazione e invio all'INPDAP comporta la revoca delle detrazioni con effetto 1 gennaio 2009 e avverrà sulla rata del mese di giugno.

In fatto dallo scorso anno per usufruire delle detrazioni fiscali per familiari a carico, il pensionato (ma anche i titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato) è tenuto a presentare ogni anno apposita domanda. Ricordiamo che col apposita lettera che contiene anche il CUD/2009 per la dichiarazione dei redditi viene inviata lettera esplicativa per le detrazioni per carichi di famiglia.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Nota operativa n. 6 del 10 febbraio 2009  
(documento 047)**

## **LAVORO NOTTURNO e SOGGETTI CON A CARICO DISABILE**

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 4 del 6 febbraio 2009, ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito alla corretta interpretazione dell'art. 11, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 66/2003, secondo il quale non sono obbligati a prestare lavoro notturno, fra l'altro, "la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni". In particolare si chiede un chiarimento sull'esatto significato da attribuire all'espressione "a proprio carico" di cui alla norma citata, posto che non risultano significativi precedenti giurisprudenziali in materia né specifiche indicazioni interpretative da parte di questo Ministero.

La risposta in sintesi:

"... si ritiene che l'individuazione del soggetto ammesso al beneficio di cui all'art. 11, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 66/2003 vada ancorata ai già noti criteri della "sistematicità ed adeguatezza" e, quindi, solo il soggetto che risulti già godere dei benefici della L. n. 104/1992 – o possederne i requisiti per goderne – secondo gli attuali criteri normativi e giurisprudenziali richiamati potrà richiedere l'esonero dalla prestazione dal lavoro notturno."

**IN ALLEGATO A PARTE - MINISTERO LAVORO Interpello 4 del 6 febbraio 2009  
(documento 048)**

## **DENUNCIA MALATTIA PROFESSIONALE**

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 5 del 6 febbraio 2009, ha risposto ad un quesito della Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in ordine all'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965, nella misura determinata dall'art. 2 lett. b) della L. n. 561/1993, a carico del datore di lavoro in caso di trasmissione tardiva della denuncia di malattia professionale esplicitamente richiestagli dall'Istituto assicuratore, a seguito di "presentazione diretta" del relativo certificato medico da parte dell'assicurato all'Ente.

La risposta in sintesi:

"... Alla luce di quanto esposto, si ritiene pertanto che la sanzione prevista dall'art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965, come modificata dall'art. 2 lett. b) della L. n. 561/1993, possa trovare

applicazione anche in caso di presentazione tardiva, da parte del datore di lavoro, della denuncia di malattia professionale richiesta dall'Istituto assicuratore, sempre che – come già precisato – l'Istituto stesso abbia trasmesso al datore unitamente alla richiesta di denuncia copia della certificazione medica di cui all'art. 53."

**IN ALLEGATO A PARTE - MINISTERO LAVORO Interpello 4 del 6 febbraio 2009  
(documento 049)**

## **PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA, MATERNITA' E PERMESSI INABILI**

In attuazione dell'art. 20 del D. L. 112/2008 (convertito con modificazioni in L. 133/2008), a decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare all'Inps la contribuzione per malattia e maternità secondo il settore di appartenenza e, conseguentemente, del riconoscimento delle indennità economiche in favore dei lavoratori dipendenti dalle suddette imprese, alle prestazioni di malattia, maternità/paternità di cui al D.Lgs. 151/2001 e permessi ex lege 104/1992 a carico dell'Istituto.

Con riferimento a quanto sopra col messaggio 10 febbraio 2009, n. 3352 l'INPS comunica che per le domande di congedo parentale e di permessi, ex art. 33, L. n. 104/92, fruiti a partire dal 1° gennaio 2009, l'indennizzabilità a carico dell'Inps è possibile a condizione che le relative domande siano state presentate entro il 28 febbraio 2009 almeno al datore di lavoro, prima dell'inizio dei periodi di congedo o permessi richiesti. A far fede sarà la data di presentazione della domanda al datore di lavoro; per il periodo transitorio (fino al 28 febbraio 2009), le Sedi dovranno richiedere al lavoratore, ad integrazione della domanda presentata, copia della domanda di congedo parentale o di permessi presentata al datore di lavoro o, in mancanza, dichiarazione di responsabilità del lavoratore stesso attestante la data della predetta richiesta.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 3352 del 10 febbraio 2009  
(documento 050)**

## **GESTIONE SEPARATA INPS - LE NUOVE ALIQUOTE e TETTI**

Con la circolare 13 del 29 gennaio 2009 l'INPS comunica che

1 - le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione separata per l'anno 2009:

- a) 25,72 per cento (25,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- b) 17,00 per cento, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

(la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3), così come resta immutata la ripartizione tra associante ed associato in partecipazione, pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento, mentre nel caso del professionista iscritto alla Gestione separata, l'onere contributivo è tutto a carico del soggetto stesso).

2 - il massimale annuo di reddito è per l'anno 2009 è pari a euro 91.507,00.

Pertanto le predette aliquote, del 25,72 per cento e del 17,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al

aggiungimento del suddetto massimale di reddito come previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 13 del 28 gennaio 2009  
(documento 051)**

**PRELIEVI PER ACCERTAMENTO HIV**

Per effettuare il test dell'Hiv è sempre necessario il consenso del paziente, e anche in casi di necessità clinica va sempre tutelata la privacy del malato.

*Cassazione sezione III civile sentenza 2468/09*

**MULTE SUI TRENI**

Il ministero dell'economia con decreto 16 gennaio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009 ha autorizzato Trenitalia alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalle sanzioni comminate a bordo. Ciò significa che per i viaggiatori scoperti dai controllori in una situazione di irregolarità (senza biglietto o con tagliando non valido), in caso di mancato versamento, si potranno utilizzare gli strumenti previsti dal DPR 602/1973, quali il fermo amministrativo delle auto, meglio noto come ganasce fiscali, oppure il pignoramento.

**LA CIRCOLARE BRUNETTA VA IMPUGNATA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO**

Le circolari della Funzione pubblica, che spiegano come applicare le riduzioni di stipendio per i dipendenti pubblici che si assentano per malattia, non possono essere impugnate davanti al giudice amministrativo, davanti al giudice ordinario e comunque bisogna prima attendere che la trattenuta venga applicata, altrimenti non si può fare nemmeno ricorso. Il provvedimento fa luce sulla procedura da seguire a chi voglia difendersi dalle novità introdotte con l'articolo 71 del dl 112. La nuova disciplina sottrae infatti la materia al tavolo negoziale e regola le assenze per malattia dei dipendenti pubblici direttamente con legge.

*Tar Lazio sentenza 236 numero del 15 gennaio 2009*

**ODONTOTECNICI e ESERCIZIO ABUSIVO**

Rischia il carcere il titolare di uno studio dentistico che permette agli odontotecnici di fare la pulizia dei denti ai pazienti e di prendere loro le impronte.

La Cassazione, con la sentenza n. 4294 del 30 gennaio 2009, ha reso definitiva la condanna nei confronti di un dentista che aveva permesso ai suoi due odontotecnici di fare la pulizia dei denti ai pazienti e di prendergli le impronte del cavo orale.

Tra paziente e odontotecnico «va escluso ogni rapporto diretto, fosse anche di sola ispezione del cavo orale». Non solo l'autore del trattamento, ma anche il titolare dello studio, ne rispondono penalmente.

*Cassazione sezione 6 penale sentenza numero 4294 del 30 gennaio 2009*

**IN ALLEGATO A PARTE - Cassazione sez. penale sent. 4294/09 (documento 052)**